



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 5409 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno 2024, vertente tra *Parte_I* (codice fiscale *C.F._I*), rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Razzini del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attrice opponente, contro *Controparte_I* [...] (codice fiscale *P.IVA_I*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Piantedosi del foro di Modena in forza di mandato in atti, convenuta opposta.

Motivi della decisione

Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attrice nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente la convenuta, dopo trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 29 aprile 2025.

Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.

E' pacifico e documentalmente provato che parte convenuta opposta ha ottenuto da questo tribunale decreto di ingiunzione all'attrice della somma di 36.536,17 euro.

Con gli accessori del credito e con vittoria delle spese del monitorio.

Ha ottenuto il decreto ingiuntivo affermando l'avvenuta stipulazione inter partes di due contratti d'appalto aventi per oggetto l'esecuzione di opere edili a favore della convenuta, verso corrispettivo.

Ha poi assunto l'inadempimento della convenuta relazionabile agli obblighi nascenti dai sunnominati contratti.

Si oppone al decreto de quo l'attrice eccependo in via pregiudiziale di rito il difetto di giurisdizione di questo Giudice adito, per essere munito di giurisdizione l'arbitro unico indicato in due clausole compromissorie presenti in entrambi i contratti.

Chiede pertanto la declaratoria di nullità del decreto de quo e la remissione della controversia al giudizio arbitrale.

Nel merito insta per la revoca del decreto.

Con vittoria di spese.

La convenuta aderisce all'eccezione di giurisdizione formulata dall'attrice e insta per la compensazione delle spese.

Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.

Per pregiudizialità logica e ontologica deve esaminarsi l'eccezione di giurisdizione sollevata dall'attrice opponente.

Trattasi di eccezione ad avviso del giudicante fondata.

L'articolo 12 del primo contratto stipulato inter partes e l'articolo 15 del secondo contratto, sempre stipulato inter partes, con accezioni sovrapponibili, prevedono testualmente: "Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente atto al procedimento di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Bergamo. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di mediazione, le controversie anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo, da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro unico deciderà secondo diritto".

Non vi sono motivi ragionevoli per disattendere il dictum di tali clausole, vieppiù alla luce del fatto che parte convenuta opposta ha aderito all'eccezione di giurisdizione de qua.

Dovrà dunque applicarsi l'insegnamento della Suprema Corte in forza del quale l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Si esamini la pronuncia della Suprema Corte numero 28303 del 2024.

Dunque dovrà decidersi in conformità alla sunnominata pronuncia, dalla quale si deduce altresì come la regimazione delle spese non possa che seguire il principio della soccombenza.

Per questi motivi

il Tribunale di Bergamo dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto e rimette la controversia al giudizio dell'arbitro unico previsto nei contratti indicati nella motivazione del presente provvedimento

Condanna la convenuta opposta al pagamento, a favore dell'attrice, delle spese del presente procedimento, che liquida in 286,00 euro per spese esenti ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.

Così deciso a Bergamo il 2 maggio 2025.

Il Giudice

Dottoressa Francesca Bresciani